

# COMUNE DI ALAGNA



**Provincia di Pavia**

Cap 27020 Cod.fisc. e P.IVA 00473750180

Tel. 0382.818105 | Fax 0382.818141

e-mail [protocollo@comune.alagna.pv.it](mailto:protocollo@comune.alagna.pv.it)

e-mail [ufficio.tecnico@comune.alagna.pv.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.alagna.pv.it)

**“NORME PER LA SICUREZZA URBANA e per  
LA QUALITA’ DELLA VITA”**

## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 28.11.2013

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto e applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
- Art. 5 Autorizzazioni, concessioni e atti di assenso

### **TITOLO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

- Art. 6 Divieto di occupazione del suolo
- Art. 7 Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 8 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 9 Occupazione con dehors
- Art. 10 Installazione di tende solari
- Art. 11 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
- Art. 12 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 13 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 14 Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 15 Artisti di strada

### **TITOLO III CONVIVENZA CIVILE, PULIZIA E PUBBLICO DECORO**

- Art.16 Oggetto e ambito di applicazione
- Art.17 Comportamenti vietati
- Art.18 Obblighi dei gestori degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali
- Art.19 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti
- Art.20 Emissioni di fumo
- Art.21 Rifiuti domestici ed ingombranti
- Art.22 Sgombero della neve
- Art.23 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici privati
- Art.24 Cura delle siepi e delle piante
- Art.25 Terreni confinanti col suolo pubblico
- Art.26 Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art.27 Ornamento esterno ai fabbricati

Art.28 Giardini e parchi pubblici. Divieti e limitazioni

Art.29 Vasche e fontane

Art.30 Deturpamento di edifici pubblici e privati

#### **TITOLO IV QUIETE PUBBLICA**

Art.31 Inquinamento acustico

Art.32 Norme ed orari per le attività rumorose

Art.33 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

Art.34 Rumori fastidiosi

#### **TITOLO V CUSTODIA, TUTELA E CONDUZIONE SICURA DI CANI E ALTRI ANIMALI**

Art.35 Circolazione di animali

Art.36 Custodia dei cani e degli animali

Art.37 Conduzione sicura dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art.38 Imbrattamento causato dalle deiezioni

Art.39 Norme di rinvio

#### **TITOLO VI SANZIONI E NORME FINALI**

Art.40 Accertamento delle violazioni e reclami

Art.41 Sanzioni amministrative

Art.42 Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Art.43 Sequestro e custodia di cose mediante le quali sono state commesse violazioni.

Art.44 Sospensione delle autorizzazioni

#### **TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI**

Art.45 Entrata in vigore ed abrogazioni

Art.46 Pubblicità del regolamento

Art.47 Doveri dei cittadini

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 - Finalità**

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:

- a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità e di degrado sociale;
- b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità ed utilizzazione dei beni comuni;
- c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo - animale e la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
- e) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.

2. Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e i luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso e aperti al pubblico, compresi i portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.

3. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

### **Articolo 2 - Oggetto e applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione e tutela degli animali;
- f) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari dell' Azienda Sanitaria Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

### **Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana**

1. Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o il consigliere delegato e i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale, dagli Ufficiali e dagli Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

### **Art. 5 - Autorizzazioni, concessioni e atti di assenso**

#### **1. Regime generale.**

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta, i permessi e tutti gli atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento, s'intendono accordati:

- a) personalmente al titolare salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando con giustificato motivo i benefici concessi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;

e) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo.

## **2. Modalità per la richiesta.**

Le richieste di autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando prevista, e in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, oltre alle norme che disciplinano la materia.

Ove si tratti di autorizzazioni di Polizia, saranno osservate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 e successive modifiche.

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese dei richiedenti.

Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione da parte degli uffici competenti mediante trasmissione di copia del provvedimento al Comando di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

### **3. Sospensione, decadenza e revoca.**

Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al Titolo X del presente Regolamento.

In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

Salvo speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a) possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo autorizzativo o dalla normativa vigente;
- b) possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte dei titolari;
- c) devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo s'intende decaduto:

- d) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga per comprovata necessità;
- e) quando senza nulla osta del Comune sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

L'autorità che ha rilasciato l'atto può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

## **TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

### **Art. 6 – Divieto di occupazione del suolo**

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale, secondo le disposizioni del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 7 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci s'intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo

d'ingombro del suolo pubblico occorre ottenere un permesso della Polizia Locale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

4. In caso d'inosservanza, la Polizia Locale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

#### **Art. 8 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica**

1. L'autorizzazione a occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici e aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

2. L'eventuale richiesta di autorizzazione a occupare anche spazi pubblici posti davanti a negozi vicini a quello gestito dal richiedente dovrà essere corredata da relativa autorizzazione scritta rilasciata dal/i gestore/i dei negozi in oggetto, indicante la durata del permesso accordato.

3. Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.

4. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

5. L'Amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

6. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

#### **Art. 9 – Occupazione con dehors**

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 9 e che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici indicati dall'Ufficio Tecnico e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, d'igiene e di sicurezza pubblica. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è annuale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

### **Art. 10 - Installazione di tende solari**

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, su strade con marciapiedi, la relativa autorizzazione potrà essere accordata a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. L'altezza dal suolo non dovrà essere inferiore a mt. 2.20.
2. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, ivi comprese quelle di interesse artistico.
3. Le misure dettate nel presente articolo potranno essere modificate dall'Autorità comunale anche al disotto del limite minimo stabilito soltanto quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

### **Art. 11 – Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada**

Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo per forma, materiale e posizionamento per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare ostacolo o pericolo per i passanti.

Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

È vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e d'igiene. Dette merci debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di 50 cm. dal suolo.

### **Art. 12 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.

1. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

### **Art. 13 – Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche**

Dovranno rispettare le prescrizioni della legge di P.S. gli spettacoli, le proiezioni e gli intrattenimenti all'aperto sul suolo pubblico e, se richiesto dalla normativa vigente, dovranno ottenere preventiva autorizzazione dal Comando di Polizia Locale. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, qualora lo spettacolo richieda il posizionamento di struttura mobile, questa dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

### **Art. 14 - Installazione di chioschi ed edicole**

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, può essere accordata soltanto quando non ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il commercio su aree pubbliche.

Limitatamente al centro storico si richiede per le installazioni il rispetto di quanto indicato nel regolamento edilizio.

### **Art. 15 - Artisti di strada**

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

2. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione Comunale. Le presenti attività non possono essere svolte:

- a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
- b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
- c) in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
- d) tra le ore 22.00 e le ore 9.00.

4. L'esercizio dell'attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di due ore nello stesso luogo, intendendo per "stesso luogo" la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua.

5. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, non possono usare amplificatori, e devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

### **TITOLO III CONVIVENZA CIVILE, PULIZIA E PUBBLICO DECORO**

#### **Art. 16 - Oggetto e ambito di applicazione**

Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di favorire l'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

#### **Art. 17 - Comportamenti vietati**

1. E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente; in particolare è vietato:

- a. gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigaretta, gomme americane e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.
- b. gettare o accumulare sulle aree pubbliche rami e foglie provenienti da luoghi privati.
- c. gettare sulle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica o disturbo alla circolazione anche dei pedoni.
- d. depositare e porre in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie o altri oggetti
- e. in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio dei veicoli, carri e simili.
- f. in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite
- g. otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque
- h. produrre esalazioni di odori sgradevoli o maleodoranti sul suolo pubblico e privato;
- i. ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici;

- l. occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzato;
- m. usare in modo improprio l'acqua delle fontanelle e delle fontane pubbliche;
- n. utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- o. gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.
- p. abbandonare nelle zone rurali, nei campi e nei corsi d'acqua di macerie e di qualunque tipo di rifiuto solido o liquido.
- q. spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani
- r. eseguire la pulizia di cose e animali su aree pubbliche;
- s. insozzare le pubbliche vie;
- t. segare o spaccare legna sul suolo pubblico.
- u. esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
- v. Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni dovranno essere completate mediante interrimento entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

#### **Art. 18 - Obblighi dei gestori degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali**

I gestori degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo che consenta l'aggregazione degli avventori all'esterno dell'esercizio, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare comportamenti che costituiscono disagio o pericolo all'esterno dei locali.

E' fatto obbligo ai gestori dei suddetti esercizi, al termine dell'orario di apertura, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento, riconducibile agli avventori degli stessi, presente nelle aree pubbliche concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso.

Durante gli orari apertura i medesimi esercenti dovranno posizionare all'esterno del proprio esercizio idonei contenitori a disposizione dei fumatori, sensibilizzando questi ultimi al corretto utilizzo.

Qualora l'esercizio non disponga di adeguato spazio privato è consentita l'occupazione del suolo pubblico per le finalità di cui al precedente capoverso.

## **Art. 19 - Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti**

1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo di volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.
2. E' sempre vietata la distribuzione di manifesti, opuscoli o foglietti mediante il lancio da veicoli in sosta o in movimento o tramite la collocazione sui parabrezza dei veicoli in sosta, salvo specifica autorizzazione.
3. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.
4. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.
5. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.
6. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
7. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa senza comunicazione preventiva, da parte di: partiti, movimenti politici, gruppi consiliari, associazioni senza scopo di lucro, nel rispetto delle leggi e del presente regolamento.
8. E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi 4, 5, e 6 di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.
9. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1, 2 e 3.
10. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 9 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 20 - Emissioni di fumo**

1. Fatta salva la normativa speciale, nel centro abitato è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito su aree pubbliche appositamente attrezzate. E', altresì, consentito sulle aree private purché non provochi immissioni di fumo che rechino danno o significativa molestia.

3.

### **Art. 21 - Rifiuti domestici ed ingombranti**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati, solo da cittadini residenti, all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti non devono in nessun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento presso gli uffici comunali. Essi possono essere altresì conferiti presso la Piazzola Ecologica Comunale.

4. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici:

a) residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

b) macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche autorizzate, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

### **Art. 22 - Sgombero della neve**

1. In caso di pericolo accertato per l'incolumità delle cose e delle persone i proprietari, gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, rami degli alberi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.

2. Per la sicurezza delle persone, i proprietari, i conduttori e i frontisti di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti le rispettive proprietà, limitatamente al

fronte della pubblica via sul quale è localizzato l'accesso contraddistinto dalla numerazione civica, non appena sia cessato di nevicare, e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. Sono esentate da tale obbligo gli invalidi civili al 100%.

3. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

4. E' vietato scaricare e/o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio proveniente dai luoghi privati. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata dalla Polizia Locale e con le prescritte cautele, potrà essere autorizzato dall'autorità comunale lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi, con il conseguente getto sul suolo pubblico.

5. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali.

6. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale agli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi esistenti al piano stradale.

#### **Art. 23 - Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici privati**

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire la pubblica incolumità.

2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi e/o di animali ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.

3. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di infissi, mura, recinzioni o altro, o a imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

4. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, fatte salve le norme sulle insegne. L'Autorità comunale disporrà per la immediata cancellazione o rimozione a spese del trasgressore.

5. I proprietari, e/o i conduttori i dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza.

6. I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

7. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.

#### **Art. 24 - Cura delle siepi e delle piante**

I conduttori di stabili o aree prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere o danneggiare le strade e i marciapiedi e di tagliare i rami e le radici delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, ai sensi dell' art. 896 del codice civile.

#### **Art. 25 - Terreni confinanti col suolo pubblico**

1) I proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico hanno l'obbligo di mantenere pulite da erbacce, sterpaglie ecc. le proprietà in modo da non occultare la segnaletica stradale e la visibilità e di non limitare la percorribilità di marciapiedi, banchine stradali e carreggiate.

2) Per motivi d' igiene, sicurezza pubblica e pubblico decoro l' autorità comunale potrà disporre nei confronti dei proprietari l'obbligo di recingere la proprietà.

3) Sulle recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico è comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

4) I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.

5) I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato dal Codice della Strada, devono adottare accorgimenti idonei (recinzione, fosso, ecc.) ad impedire o quantomeno a rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.

#### **Art. 26 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni**

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, del decoro e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza **storica**, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi o, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

#### **Art. 27 - Ornamento esterno ai fabbricati**

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

#### **Art. 28 - Giardini e parchi pubblici: Divieti e limitazioni**

Nei giardini e parchi pubblici e' specialmente fatto divieto di:

- a. introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli a motore, eccettuati i veicoli atipici per il trasporto di portatori di handicap, i mezzi di soccorso e vigilanza e i mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione;
- b. circolare nei centri sportivi comunali con ciclomotori, motocicli e autoveicoli in genere;
- c. trattenersi o introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, come ad es. il cimitero, dopo l'orario di chiusura;
- d. arrecare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- e. danneggiare o lordare le panchine, i giochi, gli arredi urbani e le siepi;
- f. danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- g. danneggiare o insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei giardini, parchi e centri sportivi comunali;
- h. utilizzare, da parte delle persone con età superiore ai 12 anni, i giochi per bambini;
- i. camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente segnalato;
- k. dormire o restare sdraiati sulle panchine impedendone l'utilizzo ad altre persone;

l. collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della Città.

Nei giardini e parchi pubblici oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietati, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura se non preventivamente autorizzati dalla Pubblica Amministrazione. Se permessi, devono soggiacere alle specifiche prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

#### **Art. 29 - Vasche e fontane**

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne' attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle e' vietato il lavaggio di veicoli, animali, recipienti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

#### **Art. 30 - Misure a tutela dei beni pubblici e privati**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, senza pregiudizio per le sanzioni penali, è vietato:effettuare scritte o disegni, affiggere manifesti, sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.

2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore. A carico dei trasgressori, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è previsto altresì l'obbligo a provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione. L'eventuale inosservanza al ripristino dello stato dei luoghi comporterà a carico del trasgressore l'addebito delle spese all'uopo sostenute dall'Amministrazione Comunale. Qualora il trasgressore non venisse individuato, resta a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti. Qualora i proprietari non provvedano, nei termini stabiliti dall'Autorità comunale, all'eliminazione di eventuali deturpamenti, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con rivalsa pecuniaria verso la proprietà.

3. I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

#### **TITOLO IV - QUIETE PUBBLICA**

##### **Art. 31 - Inquinamento acustico**

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dagli articoli del presente titolo.

##### **Art. 32 - Norme ed orari per le attività rumorose**

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute al Titolo II Capo IV del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini, pertanto dette attività rumorose sono limitate al rispetto del seguente orario:

durante i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00 e nel caso di lavori dettati dall'urgenza e dalla sicurezza è possibile ottenere l'autorizzazione ad espletare le attività nei giorni festivi ed in altre fasce orarie facendo esplicita e motivata richiesta nell'istanza.

Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente dovrà farne domanda all'Autorità Comunale, la quale potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure potrà imporre speciali prescrizioni, come previsto nel piano di zonizzazione acustica.

E' sempre in facoltà dell'Autorità Comunale, previa verifica da parte di ARPA del superamento dei limiti in acustica, di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni gli esercizi suddetti, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari fissati dal presente articolo.

Gli interventi relativi ad impianti, attrezzature e servizi pubblici o di pubblica utilità non sono soggetti alle limitazioni del presente articolo.

In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo.

In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

##### **Art. 33 - Divieto di suoni e schiamazzi**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. In particolare:

a. in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;

b. nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento, idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni, prima delle ore 09.00 e dopo le ore 22.00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di Alagna;

Negli altri orari è vietato l'uso di strumenti, idonei a produrre musica o altri suoni, amplificati o tali da recare disturbo, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di Alagna;

c. nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo;

d. nelle abitazioni private e negli spazi condominiali, salvo autorizzazioni in deroga, l'esecuzione di lavori con l'impiego di macchine o strumenti rumorosi, è consentita nelle sole giornate feriali dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 19;

2. Chiunque faccia uso, in luogo privato, di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 08.00, salvo la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo stesso strumento musicale è usato.

3. E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili, ad eccezione dell'ultimo giorno dell'anno e nei casi preventivamente autorizzati dal Comune di Alagna.

4. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione, previa autorizzazione comunale, non deve recare disturbo ai sensi dell'art. 43. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 22.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione.

5. Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici, i ritrovi e simili devono essere attivati in modo tale da rispettare la normativa prevista nel piano di zonizzazione acustica comunale e, se gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dal responsabile del servizio comunale, il quale può concedere la loro apertura solo quando essa non rechi disturbo al vicinato, subordinando il permesso a determinati limiti e condizioni secondo le disposizioni di legge.

6. L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art. 64 oltre all'erogazione della sanzione amministrativa.

#### **Art. 34 - Rumori fastidiosi**

Nelle piazze e nelle vie, sia di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi, e come tali sono vietati, le grida, gli schiamazzi, l'uso di apparecchi radio, stereo e simili ad alto volume. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

É vietato ai conducenti di veicoli provare nelle strade o nelle aree private comprese o in prossimità dell'abitato il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

I sistemi di allarme nelle abitazioni o stabili devono essere predisposti per funzionamento con intervalli periodici e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti complessivi.

## **TITOLO V - CUSTODIA, TUTELA E CONDUZIONE SICURA DI CANI E ALTRI ANIMALI**

### **Art. 35 - Circolazione di animali**

Non è permesso far transitare nel centro abitato mandrie, greggi e gruppi di animali senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.

E' vietato lasciar vagare su aree pubbliche qualsiasi specie di animali, compresi gli animali da cortile.

E' vietata l'introduzione di animali nei parchi pubblici e nei centri sportivi comunali, quando espressamente segnalato.

### **Art. 36 - Custodia dei cani e degli animali**

Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualunque razza e specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché essi non procurino disturbo o spavento o danno a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

I cani devono essere sempre denunciati agli uffici veterinari dell'A.S.L. competente per territorio dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria con l'apposizione del tatuaggio o microchip previsto dalla Legge.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini devono essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

E' fatto divieto di isolare cani o felini in spazi angusti quali cantine, solai, balconi e box inferiori a mq. 15 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), lasciati privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie.

E' vietato detenere cani o altri animali all' esterno privi di idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata, e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra. Al di sopra della cuccia dovrà essere disposta adeguata tettoia.

Per i cani custoditi in recinti la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq. 15, idonea a contenere non più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di mq.6.

Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4,00 metri e scorrere su un cavo aereo della lunghezza non inferiore a m. 4,00 e posta ad un' altezza di m. 2,00 dal terreno, tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e dei cibo; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico. Nei casi sopra citati la Polizia Locale oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all' infrazione o a porlo in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata il Responsabile del Servizio potrà disporre il sequestro dell' animale, fino a un massimo di 60 giorni, e l'affidamento dello stesso al canile convenzionato, nel qual caso le spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al proprietario o detentore dell'animale.

#### **Art. 37 - Conduzione sicura dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali, regionali e provinciali, è vietato ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come definito all'articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2004 nr. 376. Chiunque possieda un cane di cui sopra ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso. In caso di accertamento da parte della Polizia Locale di mancata stipula della polizza, il cane è soggetto a sequestro amministrativo e sarà restituito al proprietario una volta che la polizza sia stata stipulata e attivata. Per la durata del sequestro l'Amministrazione si prenderà cura delle condizioni di salute dell'animale e del suo mantenimento, rivalendosi, per le spese sostenute, sul proprietario.

Per la conduzione dei cani sopra descritti in luogo pubblico o aperto al pubblico e luoghi condominiali dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 2 metri e la museruola integrale, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Locale.

Trascorso il termine di 10 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure affidati ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e successive modifiche.

In caso di constatazione di assenza di apposizione di tatuaggio/ microchip, il proprietario o detentore del cane, se individuato, sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla L. 14 agosto 1991 nr. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 38 - Imbrattamento causato dalle deiezioni**

In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

### **Art. 39 - Norme di rinvio**

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari pubblici .

Per la prevenzione del randagismo, tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla Legge 281 del 14.08.1991 e successive modifiche.

## **TITOLO VI - SANZIONI E NORME FINALI**

### **Art. 40 - Accertamento delle violazioni e reclami**

Accertamento: competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria.

Reclami: chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esiti può farlo secondo le modalità e le forme previste dalla normativa in materia di accesso agli atti amministrativi.

#### **Art. 41 - Sanzioni**

Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e della Legge 24 luglio 2008, n. 125 (pacchetto sicurezza).

Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D.L.vo 267/2000. Qualora ai sensi del presente Regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività.

E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.

Qualora le violazioni al presente regolamento siano compiute in stato di manifesta ubriachezza oppure sotto l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope il pagamento in misura ridotta è pari al quadruplo del minimo edittale.

#### **Art. 42 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio**

Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'Autorità Comunale potrà ordinare al trasgressore e/o alla persona civilmente obbligata o solidamente responsabile, oltre al pagamento della sanzione prevista, la rimessa in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, immediatamente – se di immediata attuabilità – o entro un congruo termine e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 D.lgs. n.32 267/2000 e successive modificazioni, l'esecuzione a cura del Comune e a spese degli interessati.

#### **Art. 43 - Sequestro e custodia di cose mediante le quali sono state commesse violazioni**

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose e degli animali che servirono o furono destinati a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano alla/e persona/e responsabile/i dell'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981, n. 689 e del D.P.R. 22/7/1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate presso il comune o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

#### **Art. 44 - Sospensione delle autorizzazioni**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

1. Per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario.
2. Per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti all'infrazione accertata.
3. Per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque dopo un periodo massimo di giorni trenta la concessione o autorizzazione verrà revocata.

### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI**

#### **Art. 45 - Entrata in vigore ed abrogazioni**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti e le ordinanze riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

#### **Art. 46 - Pubblicità del Regolamento**

L'Amministrazione comunale provvederà a pubblicizzare il presente regolamento pubblicandolo ai sensi di legge all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune.

#### **Art. 47 – Doveri dei cittadini**

Tutti i cittadini hanno il dovere di rispettare e di far rispettare questo regolamento.